

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo al diritto di accesso ai documenti.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo al diritto a un ricorso effettivo.

---

**Ricorso proposto il 27 ottobre 2017 — Evropaïki Dynamiki / Commissione**

**(Causa T-730/17)**

(2018/C 013/38)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia)  
(rappresentanti: M. Sfyri e C.-N. Dede, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 22 agosto 2017 [C(2017) 5879 final], adottata dal Segretario generale, a nome della Commissione europea, che rigetta la domanda confermativa del ricorrente di accesso ai documenti della Commissione europea relativi ad un elenco esaustivo di tutti i contratti specifici conclusi tra la Commissione e uno specifico fornitore nel corso degli ultimi sei anni e a una copia di tutte le richieste di preventivo concernenti detti contratti;
- ingiungere alla Commissione di fornire tali informazioni in maniera chiara e completa per consentire al pubblico e alla ricorrente di calcolare il numero di persone/giorni che lo specifico fornitore ha fatturato alla Commissione ogni anno;
- condannare la Commissione alle spese e agli altri oneri sostenuti dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche in caso di rigetto di quest'ultimo.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta non ha effettuato un esame individuale in relazione ai documenti richiesti, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 <sup>(1)</sup>
2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che nessuna delle eccezioni alla divulgazione previste dal regolamento n. 1049/2001 si applica nella fattispecie e che la Commissione non ha motivato l'onere sproporzionato che risulterebbe da un esame completo e da una divulgazione dei documenti richiesti.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).